



Torino li 16 Luglio 2008

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ⁴⁹⁻⁹³⁷⁵ in data 1/8/08 relativa all'approvazione della VARIANTE strutturale al PRGC vigente del Comune di **San Paolo Solbrito (AT)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

1 Sugli elaborati di progetto:

Dagli elaborati costituenti la Variante strutturale al PRGC vigente del Comune di San Paolo Solbrito (AT) sono stralciati i seguenti:

- Allegato tecnico - Adeguamento del PRGC alla LR n.28/99 sul commercio individuazione delle localizzazioni commerciali e produttive in scala 1:5000 (adottata con DC n. 10 del 19.05.2004);
- Tavola di piano - Adeguamento alla LR 28/99 sul commercio:individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali in scala 1:5000 (adottata con DC n. 33 del 29.09.2005).

Alle legenda delle Tavole PRG in scala 1:5000 - Sviluppo Centro Storico in scala 1:1000 – Sviluppo Concentrico:San Paolo e Solbrito in scala 1:2000 – Sviluppo Frazione Ravizza in scala 1:2000; è inserita la seguente dizione:

"Sono da intendersi stralciate le previsioni commerciali, contenute negli elaborati della Variante strutturale al PRGC di San Paolo Solbrito, adottata con DC n. 10 del 19.05.2004 integrata con DC n. 2 del 17.01.2005, in conformità alle controdeduzioni adottate dal Comune di San Paolo Solbrito con la DC n. 2 del 10.03.2008 e in quanto non costituiscono adeguamento ai disposti di cui all'art.6, comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio n.28/1999, così come modificata dalla DCR n. 347/42514 del 23.12.2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24.03.2006."

2 Sulle norme di attuazione

Sul frontespizio del fascicolo normativo è inserita la seguente dizione:

"Conseguentemente all'approvazione del 24.03.2006, da parte del Consiglio Regionale del Piemonte, della deliberazione n. 59-10831, recante Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione n. 563-13414 del 29.10.1999 è entrata in vigore la nuova normativa sul commercio.

Considerato che il Comune di San Paolo Solbrito non ha provveduto ad adeguarsi alla suddetta normativa (cfr dichiarazione del segretario comunale e del responsabile del procedimento di cui al prot. n. 1937 del 23.05.2008) sono pertanto da intendersi stralciate, le disposizioni sul commercio ovunque ricorrano in questo testo normativo e non sono previste norme transitorie che possano consentire di farne permanere la vigenza."

All'art.13 è aggiunto il seguente comma finale:

"L'intervento edilizio di ampliamento, normato dal presente articolo non è ammesso nelle aree di conservazione e laddove le esigenze abitative possono essere analogamente soddisfatte con il recupero degli edifici ex rurali di cui al successivo comma dieci dell'art.20 di queste norme di attuazione."

All'art.20, al comma cinque, la dizione che recita:"SUE, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia...omissis...per un massimo di un piano." è sostituita dalla seguente:

"PdR nell'ambito delle demolizioni superiori a 2'5 mq.e ricostruzioni o di PP, nell'ambito delle sostituzioni e delle ristrutturazioni urbanistiche, ad esclusione degli edifici di tipo A e B e alle condizioni indicate nella seguente tabella; detti SUE possono prevedere un incremento delle altezze nel limite massimo degli edifici adiacenti e/o circostanti."

All'art.20, al comma otto, tutta la disposizione che recita:"Negli interventi di recupero a fini abitativi...omissis...presenza di affreschi decorazioni volte cassettoni, soffitti in gesso ecc." è sostituita dalla seguente:

"I recuperi a fini abitativi dei sottotetti sono ammessi solo in conformità a quanto stabilito dalla LR 21/98".

All'art.20, al comma dieci, la dizione che recita:"Ad esclusione dei bassi fabbricati...omissis...altre destinazioni d'uso ammesse." è sostituita dalla seguente:

"I recuperi a fini abitativi dei manufatti edilizi rurali realizzati successivamente al 01.09.1967 sono consentiti nell'ambito della sagoma esistente e per incrementi della superficie residenziale, superiori al 20% di quella esistente devono corrispondere le dotazioni di spazi pubblici adeguati all'insediabilità aggiuntiva prodotta (anche ricorrendo alla monetizzazione). Diversamente gli edifici rurali realizzati anteriormente al 01.09.1967 possono essere recuperati con le procedure stabilite dalla LR n.9/2003; i bassi fabbricati se mantenuti vanno destinati solo a funzioni pertinenziali della residenza, quali sono i parcheggi privati."

All'art.20, alla tabella, al quinto rigo di pag.41, di seguito alla dizione che recita:"...3° comma lettera a) e b)" è aggiunta la seguente:

"da sottoporre a preventiva autorizzazione di cui all'art.91 bis della LR 56/77 smi."

All'art.21, al comma due, la parola "sopra" è sostituita dalla seguente dizione:

"al comma dieci del precedente art.20".

All'art.31, al comma sei, è aggiunta la seguente dizione:

"realizzati successivamente al 01.09.1967, diversamente per quelli anteriori al 01.09.1967 il recupero è ammesso con le procedure stabilite dalla LR n.9/2003."

All'art.31, alla fine della tabella "Tipi di intervento ammessi", di seguito alla parola "ampliamento" è aggiunta la seguente dizione:

"L'intervento edilizio di ampliamento, normato all'articolo 13, non è ammesso laddove le esigenze abitative possono essere analogamente soddisfatte con il recupero delle parti ex rurali esistenti".

All'art.35, a pag.101, comma nove, è aggiunta la seguente dizione:

"e quelli dell'allegato a2) al PTP, denominato Metodologia e criteri per la valutazione degli impatti sul paesaggio."

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale della Provincia di Asti
arch. Agostino Novara

Il Referente d' Area
di Asti della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco